

Cass. civ. sez. II del 29 settembre 2017 n. 22911

Il terzo motivo denuncia violazione e mancata applicazione degli artt. 1103, 723 , 725 e 726 cc sempre in relazione all'artt. 360 n.3) cpc, in relazione alla mancata considerazione dell'avvenuta rinuncia per facta concludentia da parte degli appellati a fruire della collazione.

Il motivo è inammissibile per carenza di decisività, in quanto non coglie la ratio della pronuncia impugnata.

Occorre anzitutto rettificare la formulazione del motivo.

Ed invero la qualificazione della collazione come obbligazione ex lege, a carico del donatario, a seguito dell'apertura della successione, per cui i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da una espressa domanda dei condividenti (Cass. 15131/2005;8507/2011), implica che non possa tanto parlarsi di rinuncia alla collazione, quanto piuttosto agli effetti della collazione.

La rinuncia agli effetti della collazione deve peraltro ritenersi ammissibile, ben potendo i coeredi procedere alla divisione tra loro dell'asse ereditario senza applicare le disposizioni che regolano l'istituto. Deve infatti rilevarsi il carattere dispositivo delle norme che regolano l'istituto e la correlativa mancanza di un divieto giuridico, onde la collazione non può essere considerata espressione di un principio di ordine pubblico, come indirettamente confermato dalla espressa previsione della facoltà di dispensa dalla collazione ex art.737 comma 2 c.c.

La Corte territoriale, peraltro , non ha, in assoluto, escluso la possibilità di rinunciare agli effetti della collazione in capo ai beneficiari, ritenendo al contrario che un tale comportamento abdicativo non fosse ravvisabile nel caso in esame.

Il quarto motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e la carenza motivazionale ex art. 360 n.5) cpc in relazione alla mancata considerazione della rinuncia per facta concludentia alla collazione, lamentando che la Corte territoriale abbia omesso di dare adeguato rilievo alla pacifica circostanza, specificamente dedotta dal ricorrente al fine di provare un comportamento concludente abdicativo , che i condividenti avevano proceduto alla vendita a terzi di una parte dei beni dell'asse ereditario, dividendo il ricavato in parti eguali.

Pure tale motivo è inammissibile, poiché esso, nei termini in cui è formulato, non censura l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto del n.5) comma 1 dell'art. 360 codice di rito, (Cass. Ss.Uu. n.8053/2014), applicabile ratione temporis, per non avere la Corte territoriale valutato in modo adeguato le risultanze processuali.

Ed invero, il nuovo testo del n.5) dell'art. 360 cpc introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui

esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo.

Ciò comporta che l'omesso esame di elementi istruttori e di allegazioni difensive non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass.Ss.uu. 19881/2014) , benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Ne consegue che la ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito e la motivazione della sentenza è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione sia affetta da vizi giuridici, oppure in caso di "mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico", ovvero di -motivazione apparente", o di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili".

Queste figure circoscrivono l'ambito in cui è consentito il sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma dell'art. 360 cod. proc. civ. operata dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83. conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori — ai sensi del nuovo testo del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. — non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Orbene nel caso di specie la decisione della Corte d'appello, che come già il giudice di prime cure, ha escluso che la pregressa operazione divisionale di taluni cespiti dell'asse ereditario tra i coeredi implicasse rinuncia tacita a far valere la collazione, costituisce una valutazione di merito logica, coerente ed adeguata e come tale estranea al controllo di legittimità.

Ed invero la collazione si inquadra nella divisione ereditaria e presuppone dunque, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l'esistenza di un relictum da dividere.

Il fatto, dunque, che il ricavato dalla vendita di taluni beni dell'asse ereditario siano stati ripartiti in modo eguale tra i coeredi, non costituisce elemento sintomatico di un intento abdicativo in relazione all'asse ereditario residuo (relictum) da dividere, posto che tale ripartizione parziale non esaurendo l'asse ereditario, non è idoneo ad alterare né pregiudica in alcun modo l'operatività della collazione in relazione ai beni residui.

La divisione di un parte dei beni in modo eguale tra i coeredi, senza alcuna indicazione in relazione alla destinazione e criteri di ripartizione dei beni residui, non è logicamente incompatibile, nè in contrasto con la ratio e le modalità applicative della collazione.

Non è dunque da tale fatto, specificamente preso in esame ed adeguatamente valutato dai giudici di merito, che possa desumersi una rinuncia tacita agli effetti della collazione.

Si osserva al riguardo che la (necessaria) presenza di un relictum all'esito della su menzionata divisione parziale consente evidentemente la piena operatività del meccanismo previsto dagli

artt. 725 e 726 c.c. sui beni residui, laddove, come effettivamente verificatosi nel caso di specie, i beni donati non vengano conferiti in natura, ma per imputazione.

Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt 116 e 132 cpc , l'omessa ed errata valutazione delle prove e la carenza motivazionale in relazione all'esclusione dalla collazione del fondo M.

Il sesto motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, con conseguente illogicità e carenza della motivazione.

I motivi, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati e sono inammissibili, in quanto si risolvono nella richiesta di una rivalutazione dei fatti già oggetto del sindacato del giudice di merito.

In tema di valutazione delle risultanze probatorie, in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass.24434/2016), e la censura non può evidentemente consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice di individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, in cui un valore legale è assegnato alla prova (ex plurimis Cass. n.6064/08).

Orbene, nel caso di specie la Corte territoriale, con valutazione di merito adeguata, da un lato ha correttamente applicato la disposizione dell'artt. 742 c.c. escludendo dalla collazione le somme ricavate dalla vendita di un fondo, in quanto destinate al mantenimento agli studi del figlio C, rilevando, quanto alla somma residua, con valutazione di merito logica, coerente ed adeguata che, in assenza di ogni riscontro documentale, non potesse ritenersi accertato il relativo incremento patrimoniale in capo al figlio, attesa la mancanza di ogni traccia del libretto bancario, ove tale somma avrebbe dovuto essere depositata.

Del pari carente di decisività la doglianza relativa al mancato rilievo dato dalla Corte territoriale all'atto, per notar G, in cui si attestava il versamento al notaio della somma, pari alla metà del ricavato della vendita, per il successivo deposito in libretto nominativo intestato al minore. Ed invero, detto documento non offre la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, le ragioni che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 19150/2016).

La statuizione della Corte territoriale è infatti fondata sulla mancanza di ogni elemento che consenta di ritenere l'effettivo utilizzo di tale somma, per spese diverse da quelle di cui all'art. 742 c.c.. in favore di C.

Secondo la adeguata valutazione della Corte territoriale, il notevole lasso di tempo trascorso, la mancanza di ogni riscontro documentale, la verosimile gestione del libretto in capo al padre, legale rappresentante del figlio minore, non consentivano di ritenere provato un effettivo incremento patrimoniale in capo a C.

Non è dunque ravvisabile né la dedotta violazione di legge, né, tanto meno, l'omesso esame di un atto decisivo per il giudizio, secondo la nuova formulazione dell'art. 360 n.5) cpc, applicabile *ratione temporis*.

Il .settimo motivo denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo e la carenza motivazionale in relazione all'esclusione dall'obbligo di collazione per C della somma di lire 25.000.000, deducendo che sarebbe mancata, da parte della Corte territoriale, una motivazione articolata e puntuale su ogni aspetto della vicenda, e dall'altro che la motivazione sarebbe affetta da illogicità o mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi.

Anche il presente motivo è inammissibile, poichè denuncia una carenza motivazionale non più censurabile in base alla nuova formulazione dell'art. 360 n.5) cpc, applicabile *ratione tempore*.

Occorre al riguardo ribadire che l'omesso esame di elementi istruttori, non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Cass. Ss.Uu. 19881/2014) benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Orbene, nel caso di specie la Corte d'appello, come già il giudice di prime cure, ha ritenuto, sulla base del tenore testuale della dichiarazione di C, resa in data 26.10.1981, che tale ammissione di aver ricevuto " complessivamente" dal padre lire 37.000.000, come acconto patrimoniale, dovesse intendersi come dichiarazione ricognitiva di tutte le somme ricevute.

Tale interpretazione della dichiarazione resa da parte del coerede, anche in relazione alla complessiva valutazione degli elementi istruttori ed in particolare dei anteriori acquisiti in atti, appare logica, coerente ed idonea a fondare la ratio della statuizione impugnata e non risulta in alcun modo in contrasto con altre argomentazioni della sentenza, onde non è ravvisabile né un'ipotesi di motivazione apparente né di contrasto irriducibile tra affermazioni della medesima pronuncia.